

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2459

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(ANDREOTTI)

**dal Ministro dell'Interno**

(GAVA)

**dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(BATTAGLIA)

**e dal Ministro del Tesoro**

(CARLI)

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 1990**

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1990,  
n. 275, recante disposizioni urgenti a favore delle mae-  
stranze del cantiere ENEL di Gioia Tauro

ONOREVOLI SENATORI. - A seguito del decreto del 18 luglio 1990, con il quale il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palmi ha disposto il sequestro preventivo del cantiere e dell'intera area dove si sta costruendo la centrale ENEL di Gioia Tauro e del rigetto dei ricorsi proposti avverso di esso, le aziende impegnate nell'attività del cantiere hanno sospeso dal lavoro le maestranze impiegate, che sono rimaste in tal modo prive della retribuzione e dei benefici previdenziali ad essa connessi.

In presenza di tale situazione e nell'attesa delle ulteriori decisioni in sede giudiziaria, si ritiene necessario garantire in via assistenziale un reddito minimo ai lavoratori sospesi dal lavoro, non essendo possibile attivare gli strumenti previsti dalla legislazione vigente per situazioni analoghe.

L'articolo 1, comma 1, prevede che in favore degli operai ed impiegati occupati alla data del 18 luglio 1990 nel cantiere ENEL di Gioia Tauro e sospesi dal lavoro a seguito del citato provvedimento di sequestro preventivo venga erogata in via transitoria, per un periodo massimo di quattro mesi, una somma pari all'80 per cento della

retribuzione lorda. Tale somma non può essere comunque superiore all'importo massimo del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni e non è cumulabile con il trattamento di integrazione salariale e di disoccupazione.

Il comma 2 prevede l'accreditamento dei contributi figurativi, nonché la corresponsione dei trattamenti di famiglia a favore dei lavoratori interessati all'erogazione prevista al comma 1.

Il comma 3 affida al prefetto competente il compito di provvedere alla corresponsione della predetta somma, previa individuazione degli aventi diritto.

Il comma 4 fa salvo il diritto di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili dell'evento che ha determinato la sospensione delle attività nel cantiere.

L'articolo 2 prevede la copertura dell'onere del decreto con quota parte delle maggiori entrate conseguenti ai provvedimenti adottati ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417, e dall'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

## RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1, comma 1, prevede l'erogazione agli impiegati, operai ed apprendisti occupati alla data del 18 luglio 1990 nel cantiere ENEL della costruenda centrale di Gioia Tauro, sospesi dal lavoro a seguito del decreto di sequestro preventivo adottato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palmi, di una somma pari all'80 per cento della retribuzione globale lorda che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato, per una durata massima di quattro mesi, e comunque non superiore all'importo massimo del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il numero complessivo dei lavoratori interessati alla data sopra indicata risulta essere di circa 520 unità, ripartiti tra le imprese interessate.

Sulla base dei dati suddetti e tenuto conto dell'importo massimo di integrazione salariale erogabile, l'onere complessivo conseguente alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, viene così calcolato:

A)  $1.091.000 \times 4 \times 520 = 2.269$  milioni di lire (indennità)

Al suddetto onere occorre aggiungere quello derivante dall'accreditamento dei contributi figurativi a favore dei lavoratori interessati nonché dall'erogazione dei trattamenti di famiglia:

B)  $485.000 \times 4 \times 520 = 1.009$  milioni di lire (contribuzione figurativa)

Stimando in circa il 20 per cento l'area dei beneficiari interessata al trattamento di famiglia si ha:

C)  $90.000 \times 4 \times 100 = 36$  milioni di lire (trattamento di famiglia)

L'onere complessivo è quindi pari a lire 3.314 milioni arrotondato a lire 4.000 milioni

Alla copertura dell'onere si provvede con la destinazione di quota parte delle maggiori entrate conseguenti ai provvedimenti adottati ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417, e dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 275, recante disposizioni urgenti a favore delle maestranze del cantiere ENEL di Gioia Tauro.

*Decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 275, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1990.*

**Disposizioni urgenti a favore delle maestranze del cantiere ENEL di Gioia Tauro**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di far fronte alla particolare situazione creatasi a seguito del decreto di sequestro preventivo del cantiere e di tutta l'area dove sta sorgendo la centrale ENEL di Gioia Tauro, assunto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palmi in data 18 luglio 1990 e relativo al procedimento n. 100/90 R.G.N.R., nonchè del decreto del tribunale di riesame di Reggio Calabria del 10 agosto 1990, che ha rigettato i ricorsi proposti avverso il decreto di sequestro preventivo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Agli impiegati ed operai, ivi compresi gli apprendisti, occupati alla data del 18 luglio 1990 nel cantiere ENEL di Gioia Tauro e sospesi dal lavoro a seguito del decreto del 18 luglio 1990 del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palmi, viene erogata in via transitoria, per un periodo massimo di quattro mesi decorrenti dal 19 luglio 1990, una somma pari all'80 per cento della retribuzione globale lorda che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato, comprese tra lo zero ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, non oltre le quarantaquattro ore settimanali. La somma non può comunque essere superiore all'importo massimo del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni e non è cumulabile con il trattamento di integrazione salariale e di disoccupazione.

2. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'erogazione di cui al comma 1 si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai lavoratori sono dovuti per il periodo indicato al comma 1 i trattamenti di famiglia in base alle norme vigenti.

3. Alla corresponsione delle somme di cui ai commi 1 e 2 provvede il prefetto competente, previa individuazione degli aventi diritto.

4. Resta salvo il diritto di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili dell'evento di cui al presente decreto.

#### Articolo 2.

1. Per le finalità del presente decreto è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1990. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate conseguenti ai provvedimenti adottati ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417, e dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - GAVA - BATTAGLIA -  
CARLI - CIRINO POMICINO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI